

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO GIOVANI DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

(Approvato dal Consiglio Centrale nella seduta del 25 giugno 2003; modificati Artt. 2 e 4 C.C. 18/12/06; modificato Art. 4 C.C. 9/7/09)

ART. 1 -

Il Gruppo Giovani, sorto per iniziativa del Consiglio Centrale della Società Chimica Italiana, è costituito dai Soci della Società Chimica Italiana che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il Gruppo Giovani si configura come un gruppo interdisciplinare dal momento che la totalità degli iscritti dovrà essere iscritto ad una delle Divisioni in cui si articola la SCI. L'adesione al Gruppo Giovani è gratuita ed automatica per tutti gli iscritti alla SCI che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La costituzione del Gruppo Giovani risponde all'esigenza della SCI, condivisa da gran parte delle Società Chimiche Europee, di dotarsi di una struttura autonoma ed improntata alla più ampia interdisciplinarietà che abbia come finalità la promozione della cultura chimica, la facilitazione degli scambi scientifici, l'agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca, nell'accademia e nell'industria.

ART. 2 - COORDINATORE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Gruppo è retto dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo (C.D.). Il C.D. composto dal coordinatore e dai consiglieri è costituito da un membro rappresentante per ogni Divisione.

Il Coordinatore, alla scadenza del suo mandato, permane di ufficio nel C.D. come "past-Coordinator" per la durata di un anno.

Il C.D. può cooptare fino a 3 Consiglieri provenienti dall'Industria o dalla Pubblica Amministrazione con specifiche competenze nell'ambito del settore d'interesse.

Il Coordinatore presiede il C.D., in caso di impedimento il Coordinatore viene sostituito dal vice-Coordinatore.

Il Coordinatore potrà partecipare alle riunioni del C.C. della SCI senza diritto di voto.

Il C.D. organizza le attività del Gruppo e redige il conto economico da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea (costituita dai soci di cui all'art. 1).

Il Coordinatore è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, le relazioni dell'attività scientifica consuntiva e preventiva e il conto economico, entro le date da questi stabilite.

ART. 3 – ASSEMBLEA

Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico promosso dal Gruppo Giovani, dalla SCI o da un suo Organo Periferico, viene convocata dal Coordinatore l'Assemblea ordinaria per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente ed i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l'attività del Gruppo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo lettera oppure mediante posta elettronica almeno 30 giorni prima della data fissata.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

ART. 4 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Al momento dell'elezione i Consiglieri devono avere la qualifica di Socio Giovane.

L'elezione dei Consiglieri è fatta nell'ambito delle singole Divisioni di appartenenza (uno per divisione). Nell'anno di scadenza del triennio di carica del C. D., entro il mese di Dicembre, ciascuna Divisione si farà carico dell'organizzazione dell'elezione del proprio consigliere nel Gruppo Giovani (elettorato attivo e passivo limitato ai Soci membri effettivi di età inferiore ai 35 anni), secondo le modalità descritte nel regolamento divisionale per le elezioni delle cariche sociali.

Il Coordinatore, il vice-Coordinatore, il Consigliere-Tesoriere e il Consigliere-Segretario vengono eletti nell'ambito dei Consiglieri eletti durante la prima riunione del Consiglio Direttivo convocata dal Consigliere Anziano. La durata delle cariche è triennale e inizia dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Ogni Consigliere con carica sociale può rimettere al Consiglio Direttivo il proprio mandato, nel qual caso si procederà ad una nuova votazione per la riassegnazione della carica. I 2/3 del Consiglio Direttivo possono votare la sfiducia costruttiva di una carica sociale, proponendo contestualmente un nuovo Consigliere per quella carica. Coordinatore e Consiglieri decadono all'atto della perdita della qualifica di Socio Giovane e subentra come Consigliere per la conclusione del mandato il primo dei non eletti della corrispondente Divisione.

Il Coordinatore non può assolvere un secondo mandato consecutivo in tale carica. E' però rieleggibile come Consigliere una sola volta come tutti gli altri Consiglieri. In tal caso, nel primo anno del triennio, egli riveste contemporaneamente (con diritto ad un solo voto nelle riunioni del C.D.) le cariche di "past-Coordinatore" e Consigliere.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE

Il Gruppo non ha autonomia amministrativa.

Il Presidente della Società Chimica Italiana può concedere l'utilizzo di un conto corrente proprio al Gruppo Giovani, al fine di favorire le operazioni amministrative.

Per le sue attività, il Gruppo Giovani dispone di contributi messi a disposizione dalla SCI e di introiti e contributi specificamente destinati alle iniziative del Gruppo.

ART. 6- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Modifiche a questo regolamento devono essere approvate dall'Assemblea del Gruppo Giovani con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione del Consiglio Centrale della SCI.

ART. 7 -

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale d'attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.